

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 DIC. 2000

=====

ADDI' **12 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: Aracri

DELIBERAZIONE N° 2541

OGGETTO: deliberazione concernente: Atto di controllo - Deliberazione ARSIAL
28 settembre 2000, n. 432/CD concernente: "Indizione di una licitazione privata per la fornitura a
noleggio per macchine fotocopiatrici per le esigenze degli uffici centrali e periferici di ARSIAL".
SCADENZA ATTO DI CONTROLLO: 14 DICEMBRE 2000-
ANNULLAMENTO



OGGETTO: Atto di controllo - Deliberazione ARSIAL 28 settembre 2000, n. 432/CD
concernente: "Indizione di una licitazione privata per la fornitura a noleggio di macchine
fotocopiatrici per le esigenze degli uffici centrali e periferici di ARSIAL".
SCADENZA ATTO DI CONTROLLO: 14 dicembre 2000.

ANNULLAMENTO.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per le Politiche dell'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: " Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);

VISTA la deliberazione ARSIAL n.432/CD/2000 di cui all'oggetto, con la quale l'Agenzia intende indire una licitazione privata, di durata triennale, per la fornitura a noleggio di macchine fotocopiatrici per le esigenze degli uffici centrali e periferici di ARSIAL;

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione l'Agenzia fa riferimento ad un precedente provvedimento n. 34/CD/2000, adottato dal Comitato Direttivo di ARSIAL, non soggetto a controllo regionale; nel quale si fa riferimento ad un ulteriore atto di ARSIAL del 18 marzo 1998, n. 63/CD, con il quale veniva indetta una licitazione privata "per la fornitura a noleggio, per la durata di un anno, di n. 23 fotocopiatrici per le esigenze degli uffici centrali e periferici di ARSIAL"


ATTESO che con la citata deliberazione 63/CD/98, l'Agenzia per la licitazione privata in argomento, fissa un importo a base d'asta pari a "£ 125.000.000 oltre IVA";

CONSIDERATO che dal testo della predetta deliberazione ARSIAL n. 34/CD/2000, si apprende che la gara di cui al provvedimento dell'Agenzia n. 63/CD/98, "è stata aggiudicata alla LANIER Italia S.p.a..... per l'importo di £ 53.750.000 oltre IVA " e ,che il contratto è stato prorogato per la durata di un anno a decorrere dal 1 marzo 2000, a seguito dello sconto "pari al 5% dell'importo del contratto in scadenza";

RITENUTO che con la deliberazione di cui all'oggetto, ARSIAL intende stabilire "l'importo a base d'asta" della licitazione privata in argomento "applicando una riduzione proporzionale del 20% all'importo assunto a base d'asta nella gara per l'affidamento della fornitura in corso", quindi in £ 100.000.000 annui, per un totale complessivo pari a £ 300.000.000, assumendo quale base d'asta la deliberazione 63/CD/98;

CONSIDERATO che l'Agenzia, contrariamente a quanto dalla stessa enunciato, ritiene di dover fissare "l'importo a base d'asta per il triennio previsto nel limite di £ 240.000.000 più IVA";

CONSIDERATO che, appare contraddittorio il percorso logico seguito dall'Agenzia in merito alla definizione dell'importo a base d'asta da applicare alla licitazione privata di cui all'oggetto, anche in considerazione della mancata coerenza con il disposto normativo di cui al 6° comma dell'art. 44 della Legge n. 724/1994 e della circostanza che la



precedente gara di cui al provvedimento ARSIAL n. 63/CD/98, è stata aggiudicata, tramite deliberazione 451/CD/98, per l'importo annuo di £ 53.750.000;

ATTESO che ARSIAL contravvenendo all'art. 5 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 concernente "regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario", in particolare con riferimento all'art. 5 del D.Lgs. 358/92, non ha trasmesso all'Ufficio pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee, per la preventiva pubblicazione, all'inizio dell'esercizio finanziario 2000, il "bando di gara indicativo", relativo al "totale delle forniture, per settore di prodotti, il cui valore di stima... è pari o superiore a 750.000 unità di conto europee";

ATTESO che nel dispositivo della deliberazione ARSIAL di cui all'oggetto, si evince che l'Agenzia intende indire una licitazione privata, senza peraltro indicare il modo tramite il quale si tiene l'asta e senza precisare, sia nel capitolato di gara, che nel bando, il numero delle ditte che l'amministrazione aggiudicatrice intende invitare, scelte tra i candidati in possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica, economica e finanziaria sancite dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs n. 358/92, richiamati nel predetto art. 5 del D.P.R. 573/94;

CONSIDERATO infine che la deliberazione di cui all'oggetto, non indica il responsabile del procedimento, contravvenendo così, al disposto della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO necessario che l'Agenzia adegui il provvedimento n. 432/CD/2000 nonché il capitolato di gara e il relativo bando alle prescrizioni normative derivanti dal D.P.R. 573/1994 e dal D.Lgs 358/92;

CONSIDERATO che, pur condividendo l'intenzione espressa dall'Agenzia con il provvedimento n. 432/CD/2000, si ravvisano nell'atto in esame, vizi di legittimità che pregiudicano l'approvazione della predetta deliberazione da parte della Giunta regionale;

Tenuto conto di
SENTITA la competente Commissione consiliare permanente; *non ha fatto pervenire,*
alla data odierna, il parere richiesto;

VISTO l'art. 17 della legge n. 127/1997;

Dei

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo.

Di annullare per i vizi di legittimità indicati nelle premesse la deliberazione ARSIAL 28 settembre 2000, n. 432/CD, ai sensi del 4° e 6° comma dell'art. 14, della legge regionale n. 2/95.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

